



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 23 dicembre 2020

COVID: Il credito sanificazione senza pace, sale ora al 47,1617%

Provvedimento AE n. 381183 del 16 dicembre 2020.

Continua la tormentata vicenda del credito sanificazione. Vediamo la storia.

L'art. 125 del DL 34/2020 (cosiddetto Rilancio) aveva istituito un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione fissandone l'aleatoria misura al **60% delle spese sostenute**. Il credito però prevedeva un tetto di spesa di 200 milioni di euro.

L'AE dopo aver raccolto tutte le istanze, con proprio Provvedimento fissò la misura effettiva del **credito spettante al 15,6423%** del credito richiesto. Pertanto, tenendo conto che il credito richiesto faceva riferimento al 60% della spesa sostenuta, effettivamente lo stesso **sarà pari al 9,3584%** delle spese effettivamente sostenute. In ogni caso nessun credito può essere superiore a 60.000 euro.

E	Spesa sostenuta e da sostenere pari a	€ 10.000;
S	Credito richiesto ai sensi dell'art. 125 del DL 34/2020= 60%	€ 6.000;
E	Percentuale da applicare al credito richiesto pari al	
M	15,6423% =	€ 938,5.
P		
I	A fronte di una spesa di € 10.000 il credito d'imposta effettivamente	
O:	spettante sarà pari a € 938,50.	

La misera percentuale ha indotto il legislatore a rafforzare i fondi previsti per l'agevolazione. Dopo un ulteriore passaggio la nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, è stata definita dal

provvedimento in occhietto in misura pari al **47,1617%**, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d'imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.

Riproponiamo quindi l'esempio.

E	Spesa sostenuta e da sostenere pari a	€ 10.000,00;
S	Credito richiesto ai sensi dell'art. 125 del DL 34/2020= 60%	€ 6.000,00;
E	Percentuale da applicare al credito richiesto pari al	
M	47,1617% =	€ 2.829,70.
P		
I	A fronte di una spesa di € 10.000 il credito d'imposta effettivamente	
O:	spettante sarà pari a € 2.829,70.	

I beneficiari non dovranno fare alcun calcolo, infatti la **misura del credito spettante** sarà rintracciabile nel proprio **cassetto fiscale**, ferme le disposizioni del provvedimento del 10 luglio 2020 n. 259854.

